




CORTEI DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE MOLISE 2014

**Relazione introduttiva
SILVIO DI VIRGILIO**



RELAZIONE INTRODUTTIVA

PRESIDENTE F.F., CONS. SILVIO DI VIRGILIO

Ringrazio tutti i presenti intervenuti alla celebrazione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2014.

Prima di dare la parola ai colleghi magistrati consentitemi alcune brevi considerazioni: in occasione dei giudizi di parificazione relativi ai due precedenti esercizi si è avuto modo di evidenziare gli elementi caratterizzanti di tale giudizio, che non ha alcuna connotazione inquisitoria o sanzionatoria; al contrario la formalità della giurisdizione contenziosa, richiesta dalla legge, evidenzia il momento culminante della conclusione della gestione ed ha lo scopo di fornire all'Organo legislativo le risultanze che la Sezione regionale ha acquisito in occasione dell'esame del rendiconto generale. Infatti la pronuncia di parificazione interviene nel tempo intercorrente tra la proposta del rendiconto predisposto dalla Giunta regionale e la legge di approvazione dello stesso.

In sostanza la funzione del presente giudizio è quella di fornire all'Assemblea legislativa gli elementi necessari per l'approvazione del rendiconto e, in definitiva, di consentire il controllo politico del potere legislativo sul rispetto dei limiti posti con la programmazione finanziaria alla gestione delle pubbliche risorse.

Com'è noto, alla decisione risulta allegata una relazione, di cui in questa udienza verrà letta una sintesi, nella quale la Sezione formula, dopo un doveroso ed estremamente utile contraddittorio con i funzionari della regione, osservazioni sul comportamento dell'amministrazione regionale in ordine all'osservanza delle discipline amministrative finanziarie nelle proposte di variazioni alle leggi ed ai regolamenti che ritiene opportune per una migliore gestione del pubblico denaro.

Ritengo doveroso segnalare che con l'approvazione del rendiconto in esame la struttura regionale ha posto fine all'endemico ritardo con il quale sono stati approvati i documenti contabili dei precedenti esercizi e rimarcare l'intensa attività istruttoria propedeutica alla celebrazione del presente giudizio.

Va altresì sottolineato che il giudizio di parificazione relativo all'esercizio 2013 è stato celebrato in data 19 dicembre 2014, quando l'esercizio finanziario oggetto dell'odierno esame era in una fase della gestione vicina alla conclusione, e quindi con ridotte possibilità a disposizione della Regione

per l'adozione di misure correttive idonee al superamento delle criticità accertate con il predetto giudizio.

La Regione peraltro con la legge regionale numero 25 del 22 dicembre 2014, recante “*Assestamento generale di bilancio 2014*” ha recepito le osservazioni formulate in ordine all'entità del disavanzo di amministrazione derivante dalla corretta qualificazione delle partite vincolate discostandosi però in merito alla durata del piano di rientro dal deficit, motivo questo che ha indotto la Presidenza del Consiglio ad impugnare l'articolo 6 della predetta legge davanti alla Corte Costituzionale.

La Sezione ha svolto al riguardo le considerazioni nel capitolo relativo agli equilibri di bilancio e si riserva ulteriori valutazioni in sede di verifica della situazione economico-finanziaria degli esercizi successivi che sono investiti dal predetto piano di rientro.

Segnalo infine che il presente giudizio coincide temporalmente con l'entrata in vigore, per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali, della riforma che disciplina il passaggio dal D.P.R. n.194/1996 al nuovo sistema contabile armonizzato di cui al D.Lgs. n.118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014, e quindi con il primo esercizio di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata che comporta la necessità di procedere al riaccertamento straordinario dei residui. Tale operazione si sostanzia nella rideterminazione, con le nuove regole, dei residui attivi e passivi determinati al 31 dicembre 2014 con le vecchie regole e può ritenersi una operazione verità sull'esatta consistenza del disavanzo degli enti.

In chiusura di tale breve introduzione ritengo doveroso ringraziare la struttura regionale e quindi i funzionari che hanno interloquuto con questa Sezione, e tutta la struttura amministrativa di questa Sezione regionale, in particolare i funzionari che hanno effettuato l'analisi economico-finanziaria ed i cui nomi sono doverosamente riportati nel frontespizio della relazione insieme a quelli dei magistrati istruttori.

Distinti saluti

Cons. Silvio DI VIRGILIO

1. GESTIONE DELLE ENTRATE

L'articolo 64 della L.R. 7 maggio 2002, n. 4, recante il nuovo ordinamento contabile regionale, prevede che il rendiconto generale della Regione Molise è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.

Per l'esercizio finanziario 2014 il progetto di legge sul rendiconto generale è stato approvato dalla Giunta regionale il 30 aprile 2015 con deliberazione n. 189 e trasmesso alla Sezione in copia semplice, in data 15/05/2015, e in originale, comprensivo di allegati, tramite posta elettronica certificata, in data 22/05/2015 con prot. n.58199 e acquisito in data 25/05/2015 prot. n. 0001217.

L'esame dell'andamento complessivo della gestione finanziaria delle entrate può essere utile per l'individuazione delle politiche di bilancio che la Regione deve perseguire per fronteggiare il difficile momento congiunturale e la flessione delle risorse destinate al finanziamento delle proprie funzioni e degli interventi di sostegno a carattere strategico e strutturale.

La gestione delle entrate della Regione Molise, oggetto di questa parte del referto, è stata esaminata mediante il confronto dei dati relativi alle previsioni iniziali di competenza, così come esposte nel bilancio di previsione definitivamente assestato, con i dati del rendiconto generale. Ciò al fine di fornire un adeguato indicatore circa la attendibilità delle previsioni e quindi sulla capacità di programmazione dell'Ente.

L'analisi svolta evidenzia che sono state accertate entrate di competenza 2014 per un totale di € 1.264.138.694,69 con una differenza negativa di € 516.969.782,37 rispetto al corrispondente stanziamento di previsione, stimato in € 1.781.108.477,06.

L'analisi del profilo gestionale delle entrate è stata inoltre estesa alle verifiche delle **riscossioni**.

Sotto questo profilo, nell'esercizio 2014, mentre le previsioni, così come gli accertamenti sono aumentati rispettivamente del 8,53% e dell'8,15% rispetto al 2013, le riscossioni mostrano una diminuzione pari a -6,61%.

Oltre al dato meramente quantitativo, nella relazione allegata al presente giudizio, è stata messa in rilievo la notevole rigidità della manovra di politica fiscale regionale, in massima parte legata all'andamento della pressione fiscale definita a livello nazionale.

E su tale aspetto incide evidentemente anche la tematica delle entrate vincolate, che, rispetto alle entrate complessive, rappresentano il 58,34% del totale e tra esse, quelle appartenenti al Tit. I, vale a dire le entrate di natura tributaria, corrispondono ad euro 593,042 milioni di euro. Le

restanti entrate vincolate appartengono prevalentemente ai titoli II e IV e sono collegate ai trasferimenti.

Nel 2014 la Regione ha potuto pertanto disporre, sul totale complessivo delle entrate, del 41,66% di esse (quelle a libera destinazione), rispetto all'esercizio 2013, in cui la percentuale si attestava al 55,87%.

A ciò si deve aggiungere che se, da un lato tali entrate, non essendo gravate da vincoli, sono liberamente utilizzabili per interventi di programmazione discrezionalmente individuabili dall'Amministrazione regionale, dall'altro, tuttavia, alcune entrate proprie ritenute formalmente libere devono, invece, essere considerate sostanzialmente vincolate, in quanto destinate alla copertura del fabbisogno regionale per il settore sanitario.

E' quanto accade per quelle relative alla compartecipazione IVA, alla quota regionale IRPEF, all'IRAP, alla tassa regionale sulla caccia, alla tassa per il diritto allo studio, alla tassa di abilitazione.

Quanto alla gestione dei **residui attivi** nell'esercizio 2014 si registra un ammontare globale di residui riaccertati per un importo pari a 1.437,91 milioni di euro. Occorre al riguardo evidenziare che i residui totali da riportare nell'esercizio 2015 risultano, comunque, in aumento rispetto allo stesso valore dell'esercizio 2014 (residui da riportare nell'esercizio 2013) corrispondente a 1.226,67 milioni, avendo fatto registrare un incremento di oltre 211 milioni di euro.

Sempre in relazione alla gestione dei residui, un importante dato che è quello dell'indice della capacità di riscossione complessiva, che si attesta al 66,22% nell'esercizio in esame rispetto al 80,59% del 2013 manifestando un peggioramento nelle attività di riscossioni.

Come già indicato nei precedenti referti, e ferme restando le risultanze dell'esercizio in esame, giova rilevare che l'eventuale miglioramento del livello di gestione dei residui, richiede maggiore attenzione da parte dei centri di riscossione delle entrate e di una più accurata valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati nella gestione delle singole voci considerate.

2. GESTIONE DELLE SPESE

Il sistema di classificazione delle voci in uscita del bilancio regionale nell'esercizio 2014 non ha subito modifiche rispetto al precedente esercizio.

L'articolazione del rendiconto 2014 si compone, come nel precedente esercizio, di nove macro funzioni obiettivo e restano inalterate la composizione delle funzioni obiettivo.

Dall'analisi svolta emerge un trend in aumento delle voci di **impegno di spesa** rispetto al precedente esercizio.

La spesa corrente si è incrementata rispetto all'esercizio precedente del 16,34% e rispetto al 2012 del 12,10%, mentre i **pagamenti 2014** dello stesso titolo sono aumentati del 2,9% rispetto al 2013 e diminuiti del 2,7% rispetto al 2012. Anche il titolo III (rimborso prestiti) manifesta un incremento del 7,9% per gli impegni, e del 7,4% per i pagamenti, rispetto al 2013.

Quanto al Titolo II (Spese per investimenti) anch'esso rileva un andamento crescente degli impegni rispetto al 2013 pari al 31,2% a cui non segue un adeguato livello dei pagamenti che anzi diminuiscono da € 63.349,98 nel 2013 ad € 16.577,74 nell'esercizio 2014.

Si tratta, come è evidente, di osservazioni limitate al mero dato finanziario, non supportate da un'analisi delle politiche di bilancio che consenta di evidenziare il grado di realizzazione degli interventi e lo stato di avanzamento dei programmi e dei progetti nei diversi settori dell'azione amministrativa, soprattutto per quanto riguarda le spese di investimento, nonché di operare un effettivo apprezzamento degli andamenti della gestione delle spese rispetto agli equilibri finanziari dati.

Una siffatta analisi, auspicata dalla stessa Amministrazione regionale, postula la previa impostazione di alcuni strumenti necessari al controllo di gestione e l'adozione di una contabilità di tipo economico per centri di costo, oltre che una definizione in modo stabile della classificazione delle voci di bilancio che consenta di rendere comparabili serie storiche delle risultanze di gestione.

I **residui passivi iniziali** diminuiscono del 17,5 % nel 2014 rispetto al precedente esercizio; analogamente i residui totali registrano, al 31 dicembre 2014, una diminuzione del 26,3% (tab. n. 25) passando da 1.053,589 milioni di euro del 2013 a 776,308 milioni del 2014.

3. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Nella relazione allegata al presente giudizio grande attenzione è stata riservata dalla Sezione alla verifica degli equilibri di bilancio in tutte le fasi dell'intero ciclo di bilancio, a partire dalle previsioni iniziali, proseguendo con le leggi di variazione, ivi incluso l'assestamento generale di bilancio, fino all'esame dei dati definitivi risultanti dallo schema di rendiconto 2014.

La legge n.4/2002, che ha approvato un nuovo regolamento di contabilità per la regione Molise in conformità con i principi contenuti nel D.Lgs. n.76/2000, ha espressamente previsto e disciplinato l'equilibrio di bilancio, ormai assunto a principio di carattere fondamentale, confermando la regola generale del pareggio del bilancio oltre che in termini di competenza anche in termini di cassa.

La Regione Molise, salvo quanto si avrà modo di precisare in relazione all'applicazione del disavanzo pregresso, ha rispettato il vincolo sia per quanto attiene all'equilibrio di cassa che a quello di competenza.

Infatti, l'equilibrio della **gestione di competenza** appare formalmente rispettato posto che i totali generali delle spese e delle entrate a preventivo e a consuntivo presentano una differenza pari a zero.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, tuttavia l'equilibrio fra il totale delle spese che si prevede di impegnare e delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio è raggiunto, salve le necessarie precisazioni svolte in sede di esame del risultato di amministrazione effettivo, solo tramite la parte vincolata del risultato di amministrazione derivante da economie di spesa e dalla perenzione amministrativa, così come quantificato già in sede previsionale ed evidenziato nella tabella n. 8 allegata al bilancio di previsione secondo il disposto dell'art. 31 lettera i) della L.R. n. 4/2002.

Più nel dettaglio la **gestione di competenza** dell'esercizio 2014 ha prodotto accertamenti di 1.264 milioni di euro, impegni per 1.491 milioni di euro e si è conclusa a fine esercizio con un risultato negativo di **227 milioni di euro**. In termini percentuali sono state impegnate spese superiori del 18% rispetto agli accertamenti di competenza.

Anche l'**equilibrio di cassa** per ciò che concerne la gestione finanziaria 2014 risulta rispettato sia in sede di previsioni iniziali che finali.

I dati a rendiconto 2014 evidenziano che il saldo di cassa finale, dato dalle giacenze iniziali di cassa sommate alle riscossioni complessive realizzate (in conto competenza ed in conto residui) detratti i pagamenti complessivi effettuati (in conto competenza ed in conto residui), al 31 dicembre 2014,

ammonta a € 67.757.581,95 ed è inferiore a quello registrato lo scorso esercizio, attestatosi in € 102.580.893,67.

Come anticipato, particolare attenzione è stata riservata al **risultato di amministrazione**, che rappresenta il dato riassuntivo della situazione finanziaria in cui versa la Regione Molise.

L'art. 20 della legge di contabilità regionale (n.4/2002) prevede che l'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, di cui all'articolo 64, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, e lo distingue in due tipologie: una relativa a fondi non vincolati (cosiddetto avanzo "buono") e l'altra a fondi vincolati (avanzo "finalizzato").

L'Ente chiude la gestione 2014 con un risultato contabile di amministrazione positivo pari a 612,91 milioni di euro che tiene conto della consistenza di cassa al 31 dicembre pari a 67,76 milioni e di tutti i residui: residui attivi finali per 1.437,92 milioni e residui passivi finali per 892,77 milioni. Tale saldo è superiore a quello del 2013, che chiudeva con un valore positivo di 191 milioni di euro. L'incremento percentuale del saldo finanziario è del 219% ed è pari a oltre 421 milioni di euro.

Ciò è tuttavia da attribuire alla modifica dell'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002 che ha ridotto il periodo di conservazione in bilancio dei residui in conto capitale a soli tre anni (non più sette anni) con il conseguente significativo aumento dell'avanzo contabile al 31 dicembre 2014 (pari a € 612.906.530,17).

Tuttavia dai dati rappresentati emerge che, pur in presenza di un valore contabile di amministrazione positivo, **la sommatoria delle economie vincolate e dei residui perenti è di un importo ben maggiore rispetto all'avanzo di amministrazione**. Tale posta contabile è, pertanto, interamente assorbita per la copertura di diverse tipologie di spesa che l'Amministrazione regionale è obbligata a sostenere in quanto derivanti da vincoli di legge o in quanto finanziate da entrate a destinazione vincolata.

Quindi, ai fini della determinazione dell'effettivo risultato di amministrazione, il saldo finanziario positivo deve essere depurato, dell'importo impegnato nella reiscrizione in competenza per spese vincolate, cioè dei fondi a destinazione vincolata eliminati, quali "economie" e "residui perenti vincolati", ammontanti a € 637.037.489,28, come risultanti dall'apposito elenco allegato al rendiconto.

Si perviene, dunque, ad un disavanzo effettivo di € 24.476.151,37.

Già con l'approvazione della Legge di bilancio la Regione avrebbe dovuto applicare all'esercizio 2014 il disavanzo, ancorché presunto, proveniente dagli esercizi precedenti in attuazione della L.R.

n. 4/2002. Tuttavia l'Amministrazione vi ha provveduto, e solo parzialmente, solo con la **Legge Regionale di Assestamento generale n. 25/2014**.

Con il predetto intervento normativo in particolare, ad esercizio pressoché scaduto, l'Amministrazione regionale ha previsto di riassorbire il predetto disavanzo di amministrazione, accertato nei giorni immediatamente precedenti con il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013, per € 2.423.952,35.

Le previsioni definitivamente assestate pertanto indicavano un disavanzo a fine esercizio 2014 pari ad € 58.000.000,00.

Come per il precedente esercizio finanziario si rendono necessarie alcune considerazioni critiche in merito alle grandezze sopra esaminate.

In effetti l'esercizio 2014, facendo conseguire un rientro dal deficit evidentemente più favorevole delle previsioni, si è chiuso, in termini sostanziali, con un saldo negativo pari a - € 24,48 milioni di euro.

Ciò ha sostanzialmente dissuaso la Sezione dal sollevare, benché ritenuta fondata, la questione di legittimità costituzionale della citata L.R. n. 25/2014, peraltro già impugnata in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale.

Nelle more dell'emanazione della sentenza chiamata comunque ad esprimersi sulla citata Legge regionale, la Sezione ritiene pertanto necessario svolgere alcune considerazioni sulla situazione finanziaria e contabile della Regione Molise, fermo restando che la compatibilità dell'operazione posta in essere dalla Regione con l'attuale assetto dei principi costituzionali del pareggio di bilancio, sarà vagliata dal Giudice delle Leggi.

La Sezione in particolare, ha in primo luogo vagliato la **legittimità costituzionale** della L.R. n. 25/2014 ed in secondo luogo ha verificato se un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale potesse avere rilevanza ai fini della presente decisione.

Sotto il primo profilo la norma regionale sembra porsi in contrasto con i principi costituzionali fissati dagli artt. 81, 97 e 117 comma 2 lettera e) e comma 3 anche dopo l'emanazione del D.L. 78/2015 pubblicato sulla G.U. n. 140 S.O. del 19.06.2015.

Al riguardo l'attuale terzo comma dell'art. 81 Cost, prevedendo che *«Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte»*, conferma l'obbligo di copertura finanziaria sia per le leggi che importano nuovi e maggiori spese sia quelle che determinano minori entrate, in quanto entrambe determinano uno squilibrio di bilancio cui occorre far fronte con una riduzione delle spese o con nuove o maggiori entrate.

Nella fattispecie, il “piano di rientro” previsto della L.R. n. 25/2014 ha invece previsto la copertura del disavanzo di 60,4 milioni in undici anni, con una quota di imputazione al 2014 pari a 2,4 milioni e di 5,8 milioni per gli altri dieci anni del piano. Tale importo rimane imputato al Bilancio di previsione 2015 approvato con legge regionale n. 10 del 4 maggio 2015.

Prima ancora dell’emanazione del D.Lgs. n. 118/2011, in vigore dal 01.01.2015, e del D.L. n. 78/2015, la Legge regionale di assestamento risulta pertanto contrastante con le norme di legislazione ordinaria interposte, in quanto attuative, dei predetti principi di rango costituzionale, rappresentate, nella specie, dal combinato disposto degli artt. 15 e 5 del D.Lgs. n. 76/2000.

Le citate disposizioni, in effetti, in attuazione del principio del coordinamento della finanza pubblica (art. 117 comma 3 Cost.), ed al fine ultimo di garantire il pareggio (rectius l’equilibrio) di bilancio (art. 81 Cost.), prevedono che *“Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l’assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all’aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a), del comma 3, dell’articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 5”* il quale a sua volta prevede che *“In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all’articolo 23”*.

Il predetto piano di rientro dal deficit di cui all’art. 6 della L.R. n. 25/2014 si appalesa non compatibile neanche con la Legge di contabilità regionale (L.R. 4/2002) che all’art. 21 prevede che il disavanzo di amministrazione debba essere applicato, per il suo riassorbimento, al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Prevedendo la copertura decennale del disavanzo, la L.R. n. 25/2014 appare poi in contrasto anche e con i nuovi criteri di copertura, entrati in vigore, con il D.Lgs.118/2011, dal 01.01.2015 in virtù dei quali il rientro dal disavanzo dovrebbe essere integralmente concluso entro il triennio successivo a quello di accertamento.

Si tratta di criteri adottati dal Legislatore statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, atteso che l’armonizzazione dei bilanci pubblici è una materia riservata, dalla Carta fondamentale, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Al riguardo l’art. 42 comma 12 prevede che *“L’eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell’approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all’art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione*

dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale”.

L'approvazione di un piano di rientro dal disavanzo decennale, si pone pertanto in contrasto con il richiamato comma 12 che invece fissa come termine massimo per il rientro dal deficit il limite, triennale, del bilancio di previsione ed in ogni caso la durata della Legislatura regionale.

La piena applicazione della norma in questione, determinerebbe peraltro l'equiparazione della mancata variazione che applica l'integrale disavanzo al bilancio, alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Né pare al Collegio possa intravedersi un qualche nesso tra l'attività di riaccertamento dei residui che ha portato, attraverso la cancellazione di una rilevante mole di crediti inesigibili, all'emersione di un disavanzo comunque proveniente da gestioni precedenti, con l'introduzione della riforma che prevede la rateizzazione trentennale nell'applicazione del “maggior disavanzo”, il cosiddetto *extra deficit*. Giacché è tale solo quello derivante da squilibri dovuti alla reimputazione dei residui a seguito del riaccertamento straordinario secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata ed alla applicazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

In data 19.06.2015 è stato tuttavia emanato il D.L. n. 78/2015.

Anche la disposizione in esame, ritiene il Collegio, ha natura di norma interposta del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio previsto dai nuovi artt. 81 e 97 della Carta fondamentale per cui, anche in relazione ad essa, è necessario verificare la conformità della L.R. n. 25/2014.

Il D.L. interviene proprio sul citato comma 12 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 118/2011 prevedendo che *“In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a*

ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro".

La fattispecie appare identica a quella delineata dalla norma in commento.

In effetti, la Regione Molise ha approvato con Legge regionale n. 24 il rendiconto dell'esercizio 2013 in data 22.12.2014 accertando un disavanzo di amministrazione pari ad € 60.423.952,35 e non si sono registrati peggioramenti del saldo finanziario a conclusione del 2014 in quanto il risultato di amministrazione al 31.12.2014 migliora, chiudendo con un saldo negativo di € 24.476.151,37. Pertanto il disavanzo al 31.12.2013, in base alla nuova norma, può essere ripianato a quote costanti nei sette esercizi successivi al 2014 a partire dal 2015.

Ciononostante, ad una non superficiale analisi, la norma regionale ora all'esame appare in contrasto anche con la disposizione da ultimo emanata, in quanto il piano di rientro è decennale in luogo di quello settennale previsto dal D.L. ed in quanto le quote annuali di rientro non sono costanti come invece richiesto dalla normativa nazionale.

Avendo accertato la non conformità dell'art. 6 della L.R. n. 25/2014 all'attuale assetto dei principi fondamentali e delle norme interposte, la Sezione ha svolto ulteriori considerazioni in ordine alla **rilevanza nel giudizio di parifica** dell'eventuale questione di legittimità costituzionale.

Al riguardo è necessario premettere che allo stato attuale della giurisprudenza costituzionale, il giudizio di parifica ha come oggetto oltre alla verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui), per quanto più in questa sede interessa, soprattutto, la verifica a consuntivo degli equilibri di bilancio sulla base del bilancio preventivo e di tutte le disposizioni sopravvenute che ne hanno modificato la struttura.

Sotto tale profilo è evidente il rilievo che ai fini del presente giudizio assume la legge di assestamento atteso che con essa l'Amministrazione regionale riparametra, nel rispetto degli equilibri di bilancio, la generalità delle entrate e delle spese e che la verifica a consuntivo degli equilibri (oggetto immediato del giudizio di parifica) dipende evidentemente dalla correttezza degli stanziamenti di entrata e di spesa.

Nella fattispecie appare del tutto evidente la rilevanza che assume l'eventuale adeguatezza dello stanziamento definitivo di spesa dell'esercizio 2014 relativo al recupero annuale del disavanzo proveniente dalle gestioni 2013 e precedenti.

Ciononostante, benché insufficiente e come tale incompatibile con i principi costituzionali del pareggio di bilancio, l'ammontare del rientro dal deficit dell'esercizio 2014 di cui all'art. 6 della L.R. n. 25/2014, costituisce comunque una previsione che, nella fattispecie, non ha impedito all'Amministrazione di ottenere un risultato, a consuntivo, ben più favorevole in termini di recupero effettivo del disavanzo.

In altri termini, seppure inadeguato nella previsione (€ 2.423.952,35), il rientro effettivo, così come esposto dai dati definitivi risultanti dallo schema di rendiconto 2014, è stato pari ad € 35.947.800,98 e quindi di entità ampiamente superiore rispetto non solo alla previsione definitiva ma anche ai parametri costituzionali di riferimento vigenti tanto nel 2014 che nel 2015.

Ne consegue che, limitatamente all'esercizio 2014, la previsione di cui all'art. 6 della L.R. n. 25/2014, non può assumere rilevanza ai fini del decidere.

Ciò evidentemente non consente all'Amministrazione regionale di non conformarsi, per gli esercizi successivi, ed a partire dal 2015, ai principi costituzionali sopra esposti nei limiti e con le modalità analiticamente individuate dalle norme ordinarie interposte.

Dall'esame della **composizione del risultato di amministrazione** emerge infine un ulteriore aspetto meritevole di approfondimento.

In effetti, pur a fronte del ripiano decennale programmato con la Legge di assestamento generale per il 2014, già dal primo anno del piano di rientro, appunto l'esercizio 2014, l'Amministrazione regionale ottiene un risultato, in termini di recupero del deficit, superiore alle attese.

Ma ad una più attenta analisi sembra alla Sezione che il maggior recupero sia esclusivamente ascrivibile alla gestione dei residui che a seguito del riaccertamento chiude con un saldo positivo di € 737.908.247,96, piuttosto che alla gestione di competenza che invece fa registrare un disavanzo per un importo pari a **227 milioni di euro**.

Di tal che proprio la gestione dei residui indicata dall'Amministrazione quale causa del disavanzo pregresso, in realtà, almeno per l'esercizio 2014 ne determina una riduzione, talmente consistente da sopravanzare il programma di rientro dal deficit individuato dalla stessa Legge di assestamento 2014.

Il corretto percorso di rientro dal deficit dovrebbe piuttosto passare proprio attraverso un continuo e progressivo miglioramento della gestione di competenza che di contro, fa registrare negli ultimi tre esercizi finanziari, risultati costantemente negativi con un peggioramento nel 2014 del 64% rispetto all'esercizio precedente e del 10% rispetto al 2012.

4. IL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE MOLISE

Nel rinviare alla Relazione allegata al presente giudizio per ciò che concerne il Piano di rientro dal deficit sanitario cui la Regione Molise è sottoposta, è opportuno in questa sede far rilevare che nell'anno 2014 sono state assegnate alla Regione Molise complessivamente le seguenti risorse per il **finanziamento del sistema sanitario**:

- € 552.993.356 a titolo di fabbisogno indistinto;
- € 8.229.938 a titolo di risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario nazionale;
- € 17.684.742 a titolo di quota premiale.

Il fabbisogno indistinto 2014 (ante Mobilità) è stato finanziato dalla Regione per € 473.798.357 per mezzo della ripartizione del fondo perequativo introdotto dal D.Lgs. n. 56/2000, per € 12.952.736 mediante entrate proprie, per € 31.125.263 attraverso il gettito IRAP, per € 35.117.000 mediante il gettito derivante dall'addizionale regionale IRPEF.

Se si considerano i saldi di mobilità interregionale, il riparto della quota indistinta risulta pari a € 578.715.400 con saldo positivo 25,7 mln di euro.

Se infine si includono le risorse vincolate e la quota del FSR di parte corrente destinato alla "premialità", il finanziamento del SSR è pari a € 595.648.413,00.

La Regione, con Decreto del Commissario ad acta n.2 del 15/01/2014 ha provveduto al **riparto provvisorio del fondo sanitario di parte corrente** e con Decreto n.01 del 29/01/2015 ha disposto l'attribuzione **definitiva** di € 73.604.362 alla GSA e € 484.121.000 all'Asrem.

Ciò in quanto la Regione Molise è fra le Regioni che hanno scelto di gestire direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario regionale ed ha attivato la GSA.

Analogamente al controllo effettuato in occasione delle parifica del rendiconto 2013, ed accanto alla verifica del cosiddetto perimetro sanitario delineato dal D.Lgs. n. 118/2011, anche per l'esercizio 2014 è stato utile procedere alla **selezione a campione dei capitoli di spesa gestiti dalla GSA** al fine di verificare la congruità dei mandati di pagamento rispetto alla spesa sanitaria e accertare che le risorse finanziarie destinate al settore sanitario non siano state distratte per sostenere spese di altra natura.

La verifica ha riguardato i capitoli di spesa più significativi sui quali sono stati emessi mandati nel 2014 per complessivi € 536.778.850,12.

Quanto invece alle **funzioni di spesa soggette a limiti di legge**, la Sezione ha accertato il superamento delle criticità, più volte rilevate negli ultimi esercizi, in merito alla **spesa del personale**.

Si prende atto, infatti, del rientro della spesa del personale nel limite previsto dall'art.2, comma 71 della legge 191 del 2009, come risultato di un complessivo trend della spesa in sensibile riduzione rispetto al 2010.

La seconda voce di spesa esaminata è la **spesa farmaceutica**, suddivisa in ospedaliera e territoriale.

La Regione Molise supera dello 0,60% il tetto programmato per la spesa farmaceutica ospedaliera e dello 0,02% il limite dell'11,35% posto alla farmaceutica territoriale.

Occorre infine svolgere alcune brevi considerazioni in relazione all'andamento dell'attività svolta dal **Tavolo tecnico per la verifica del rientro dal deficit sanitario** della Regione Molise.

Nella riunione del 9 aprile 2015 Tavolo e Comitato hanno provveduto all'aggiornamento della verifica per gli anni 2013 e precedenti.

A seguito degli esiti del predetto incontro è stato accertato che il disavanzo della Regione Molise a conto consuntivo 2013 è pari a 99,375 mln di euro e dopo il conferimento delle aliquote fiscali preordinate dal Piano di rientro alla copertura del disavanzo sanitario, così come rideterminate e aggiornate dal competente Dipartimento delle finanze a novembre 2014, ivi ricomprendendo le ulteriori massimizzazioni nella misura dello 0,15 e 0,30 punti percentuali scattate a seguito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 per l'anno 2013 a valere sull'anno d'imposta 2014, il disavanzo non coperto è pari a 70,413 mln di euro. Considerando la perdita 2012 e precedenti non coperta, valutata nella riunione del 31 gennaio 2014 pari a 182,806 mln di euro, la perdita cui dare copertura è pari a 253,219 mln di euro. Conseguentemente il disavanzo cumulato al 31.12.2013 rappresenta il 41,9% del finanziamento annuale attribuito dal riparto alla Regione Molise.

Il disavanzo cumulato al 31 dicembre 2014, sale invece al 48,1% del finanziamento annuale attribuito dal riparto alla regione.

Infatti il disavanzo non coperto al IV trimestre ammonta a 37,359 mln di euro. Esso è dato dal disavanzo regionale pari a 57,709 mln di euro determinato a seguito del conferimento delle aliquote fiscali relative all'anno d'imposta 2015 nei termini preordinati dal Piano di rientro, e nell'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze in 20,350 mln di euro al netto di 2 mln di euro destinati al rimborso della rata del mutuo per il pagamento dei debiti al 31/12/2005. Aggiungendo a tale valore la perdita 2013 e precedenti non coperta, la perdita complessiva cui dare copertura è pari a 290,578 mln di euro.

E' opportuno, infine, in relazione alla situazione contabile e gestionale della Azienda Sanitaria, riepilogare alcune delle criticità evidenziate da questa Sezione in sede di esame dei bilanci di esercizio dell'A.S.Re.M. nel triennio 2010-2012 (deliberazioni n. 123/2012 e 151/2014), criticità variamente rilevate anche dal Tavolo Tecnico: accantonamenti a fondo rischi e oneri sottostimati in relazione all'elevato numero di contenziosi attivi rispetto al personale e ai privati accreditati; presenza di elevate sopravvenienze passive in bilancio sintomo di errori nella contabilizzazione di eventi di gestione negli esercizi pregressi; inefficienza nella gestione di alcune aree (crediti, magazzino, debiti verso fornitori); inattendibilità di dati dai quali si evince una carenza di controllo contabile sui fatti di gestione.

E' in corso di istruttoria l'analisi del bilancio di esercizio 2013 dell'azienda sanitaria al fine di valutare gli interventi correttivi adottati a seguito delle pronunce della Sezione.

5. L'INDEBITAMENTO REGIONALE

Com'è noto, la Regione nel corso dell'anno 2013 ha fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35. In particolare, per quanto riguarda l'art.2 (ripiano debiti della Regione), è stata autorizzata la stipula con il MEF di un'anticipazione per € 11.096.438,63, erogata nel corso dell'anno 2013, il cui ammortamento ha avuto inizio a far data dal 30 giugno 2014 e scadrà il 30 giugno 2043, e di un'altra anticipazione erogata nel corso dell'anno 2014 per € 16.363.748,54, il cui ammortamento ha inizio nel corso dell'anno 2015. Ai sensi invece dell'art.3 (ripiano debiti sanitari) è stata autorizzata la stipula con il MEF di un'anticipazione pari ad € 44.285.000,00, erogata nel corso dell'anno 2013, il cui ammortamento ha avuto inizio a far data dal 30 giugno 2014 e scadrà il 30 giugno 2043.

Quanto all'erogazione dell'anticipazione di € 16.363.748,54, risulta che, nel bilancio di previsione 2014, è previsto un capitolo di entrata n. 10095 con uno stanziamento di pari importo, iscritto contabilmente nella UPB 230, accensione di prestiti, Titolo V e contestualmente l'iscrizione della spesa di una somma uguale a quella dell'anticipazione accertata in entrata, a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità", imputato contabilmente sui fondi speciali, UPB 816. Per i pagamenti delle rate di interesse e in conto capitale, sono istituiti nel bilancio di previsione 2015 due capitoli di spesa nella UPB 815, partite finanziarie, ad oggetto rispettivamente "Quota interessi anticipazioni di liquidità di cui all'art.2 del D.L. n.35/2013- seconda erogazione" e "Quota capitale anticipazione di liquidità di cui all'art.2 del D.L. n.35/2013-seconda erogazione".

Sono stati poi analizzati gli interventi correttivi adottati dalla Regione a seguito delle censure elaborate nel giudizio di parifica anno 2013 in merito alla corretta procedura di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità. Invero, con riferimento alla mancata sterilizzazione della quota di € 4.801.000,00 relativa all'anticipazione per il ripiano dei debiti sanitari, si evidenzia che in sede di assestamento è stato correttamente reintegrato, per un pari importo, lo stanziamento del capitolo relativo al Saldo mobilità interregionale.

Al netto delle anticipazioni di liquidità, si rileva che alla fine dell'esercizio finanziario 2014 la consistenza dei mutui e prestiti ha registrato un riduzione complessiva rispetto a quella dell'anno precedente del 5,08%.

L'incidenza del debito a carico della Regione sul totale complessivo è passata dal 99,62% del 2013 al 99,68% del 2014, mentre quella a carico dello Stato dallo 0,38% del 2013 allo 0,32% del 2014: ciò

è dovuto principalmente alla riduzione dei contributi erogati dallo Stato in materia di trasporti pubblici locali.

A fine 2014, il 50,14% del debito a carico della Regione è a tasso variabile (a fine 2013 era pari al 52,9%), mentre per l'indebitamento a carico dello Stato si riconferma il tasso fisso. La scelta del tasso variabile assicura una positiva diversificazione dell'indicizzazione, tuttavia impone all'amministrazione regionale un'opera di attenta osservazione degli andamenti dei mercati finanziari, al fine di valutare l'eventuale intervento con la rinegoziazione dei tassi.

Dall'esame delle spese sostenute dalla Regione, se si rapporta il 2014 al 2013, risulta un aumento del 2,91%, che deriva principalmente dalle componenti relative ai mutui (pari a + 8,83%), mentre, per i prestiti obbligazionari, si rileva una flessione nella misura del 1,88%.

Va peraltro registrato il rispetto del limite quantitativo di cui al citato art. 10, comma secondo della legge n. 281/1970, anche se la percentuale conseguita nell'anno di riferimento è pari all'81,83%, dimostrando pertanto il raggiungimento del limite di indebitamento regionale.

Quanto agli strumenti finanziari derivati, si ricorda che dopo l'anno 2006 non sono stati ristrutturati i derivati in essere e, da quanto comunicato, non ne sono stati stipulati ulteriori; con la conseguenza che la Regione Molise risulta essere in linea con le disposizioni di cui all'articolo 62 del D.L. n. 112/08.

In osservanza delle contestazioni formulate dalla Sezione, a partire dal consuntivo 2012, la Regione ha provveduto ad allegare la nota informativa prevista dal comma 8 del medesimo articolo, la quale nell'esercizio in esame risulta più completa rispetto alle precedenti versioni. Infatti, oltre alla descrizione sintetica dei singoli contratti, vengono indicati i flussi di cassa scambiati con l'istituto di credito, il mark to market e la relativa contabilizzazione in bilancio.

Per quanto concerne i "flussi in uscita" e i "flussi in entrata" generati dagli strumenti di finanza derivata, nel 2014 i flussi continuano ad essere negativi. Infatti, ad eccezione dell'anno 2008 in cui si registra una variazione positiva dei flussi finanziari (oltre 1 milione di euro), per gli altri anni, i dati evidenziano un valore negativo con un picco particolarmente sfavorevole nel 2013 (oltre 8 milioni di euro) che, di fatto, quasi si riconferma anche per l'esercizio 2014 (7,5 milioni di euro). Nel complesso le operazioni di derivati realizzate, a partire dal 2005, presentano, al 31.12.2014, un saldo globale a sfavore della Regione, avendo comportato perdite economiche quantificabili in 37,8 milioni di euro.

Quanto alla necessità – manifestata dalla Sezione già con la parifica del rendiconto 2012 - di costituire in bilancio un apposito "fondo rischi" finanziariamente adeguato, si registra l'istituzione,

per l'anno 2014, di un capitolo di bilancio ad oggetto "Fondo rischi derivanti da pagamenti cedole, bond e IRS", per uno stanziamento di euro 200.000,00.

6. SPESE DEL PERSONALE

Sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione in riscontro alle richieste istruttorie formulate da questa Sezione, si registra una diminuzione del numero totale del personale a tempo indeterminato (649 unità nel 2013 e 602 unità nel 2014), mostrando complessivamente una consistenza media in discesa del 2,87% nel 2013 e del 7,88% nel 2014. In particolare per alcune categorie, come i dirigenti, la riduzione è pari rispettivamente al 16,07% e al 20,33% se il valore del 2014 è rapportato a quello del 2013 e del 2012. Il dato è di per sé positivo, anche se, per una valutazione complessiva, dovrebbe essere confrontato con il numero totale dei contratti di consulenza, che vengono trasmessi alla Corte dei conti solo se di importo superiore ai 5.000 euro.

La struttura del personale appare corretta se si considera l'incidenza percentuale sul totale complessivo: nel 2013, il personale non dirigente a tempo indeterminato rappresenta il 91,41% rispetto al numero dei dirigenti pari all'8,59%, mentre nel 2014 il personale delle categorie è pari al 92,04% contro i dirigenti che costituiscono il 7,95% del totale del personale.

Tuttavia, operando un confronto con la popolazione regionale, si può rilevare che, nella Regione Molise, l'incidenza del personale dirigente al 31 dicembre 2014 si attesta intorno allo 0,16 %, mentre quella del personale non dirigente è pari allo 0,192%. Al riguardo, sebbene si è consapevoli che le regioni con minore densità demografica risultano parzialmente penalizzate da tale forma di analisi in ragione dell'unità minima di personale indispensabile all'espletamento delle funzioni istituzionali essenziali dell'ente, è auspicabile che la pianificazione annuale e pluriennale da effettuare discenda da una riduzione del personale e da una più razionale riorganizzazione amministrativa e migliore distribuzione delle risorse.

Quanto all'evoluzione della spesa per il personale, in primo luogo, si segnala l'art. 15 della Legge regionale n. 25/2014 di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, che ha stabilito, in applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, che per l'anno 2014 la percentuale di riduzione delle risorse destinate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, già consolidate ai valori dell'anno 2004 e fatti salvi gli incrementi disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per effetto dell'art. 8 della L.R. n. 12/2006, venisse rideterminata nella misura del venticinque per cento del valore del fondo stesso, al lordo delle decurtazioni già operate.

Nel complesso il valore complessivo delle retribuzioni mostra un andamento in flessione poiché fortemente influenzato dai limiti imposti dai provvedimenti legislativi in tema di assunzioni e di

blocco della contrattazione. In particolare, nell'anno 2014, si registra una spesa complessiva del personale (dirigenziale e non) per un totale di € 27.319.827,01, pertanto inferiore dell'11% rispetto a quella dell'anno 2013 (€ 30.699.139,00), anno in cui peraltro si registrava una riduzione del 5,61%. Le maggiori riduzioni si concentrano sul personale di comparto rispetto al personale dirigente.

La spesa per le qualifiche dirigenziali rappresenta il 24,99% del valore complessivo, mentre quella relativa alle categorie si attesta intorno al 75,01%, pertanto, rispetto all'anno precedente, non si rileva un'evidente differenza nella composizione della spesa, dovendosi tuttavia registrare la sua complessiva diminuzione.

Con riferimento alla struttura del trattamento economico dirigenziale, si evidenzia che la retribuzione di posizione presenta valori con tendenza alla flessione, incidendo sulla spesa complessiva nella misura del 31,65 % nel 2012, del 31,58% nel 2013 e del 25,09% nel 2014. Al contrario, il tasso di incidenza della retribuzione di risultato si attesta, complessivamente, al 10,07% nel 2012, al 25,78% nel 2013 per poi salire al 40,01% nel 2014. Tale oscillazione è conseguenza del sistema adottato dalla Regione Molise che, già censurato in passato e ancora non corretto, provvede alla liquidazione dell'acconto nella misura del 60% dell'importo lordo complessivo spettante al personale con qualifica dirigenziale.

Relativamente al parametro dell'incidenza della spesa di personale raffrontata al complesso della spesa corrente, sulla base dei dati elaborati, in termini di cassa, dal sistema informativo SIOPE, appare di particolare rilievo che l'indicatore nel 2014 si attesta al 6,58%, in leggero calo rispetto al 2013, dove si attestava intorno al 7%.

Passando all'analisi dei rapporti di consulenza e collaborazione, si ricorda che, nell'esame degli incarichi di consulenza trasmessi per il controllo successivo sulla gestione, la Sezione, oltre a richiamare l'Amministrazione regionale ad una maggiore tempestività nell'adempimento dell'obbligo di legge, ha rilevato diverse e ripetute tipologie di violazione. Al riguardo, quanto alle non corrette modalità di affidamento degli incarichi, si ricorda che, con delibera giunta n. 267 del 2013, è stata emanata la Direttiva in merito all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile e delle forme di lavoro autonomo nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, quanto al rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 7 e 8, D.L. 78/2010, a fronte delle censure riguardanti l'assenza di un unico organo di controllo che consentisse di monitorare l'entità complessiva delle spese per consulenze, si è riscontrato che con l'art. 11 della "Legge Finanziaria Regionale 2014" è stata prevista l'esclusiva competenza gestionale del Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro.

Al contrario, non risulta, anche per l'anno 2014 come per il precedente, che la Regione Molise abbia definito un tetto massimo alle spese per le voci indicate dall'articolo 6 del citato D.L. n.78, essendosi limitata a fissare dei principi generali con legge regionale n. 16/2010, dettando disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi.

Quanto all'analisi della spesa relativa agli incarichi e alle consulenze, si osserva infine che, rispetto al 2013 - quando il ricorso al fenomeno de quo ha comportato un onere pari ad € 3.823.690 - nel 2014 il costo si è ridotto ad un onere di € 3.180.554,10. Tuttavia, non avendo fornito l'Ente la distinzione tra le due tipologie contrattuali, contrariamente all'anno precedente, non è risultato possibile individuare la diversa percentuale di composizione.

7. LE SOCIETA' PARTECIPATE

Come già rilevato nel precedente giudizio di parifica, si ricorda che, con D.G.R. n. 1132 del 2010, la Giunta Regionale deliberava la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione Molise, a titolo diretto e indiretto, e l'avvio del percorso di dismissione e/o mantenimento di tali partecipazioni, definendo il programma approvato successivamente dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 173 del 2011. La deliberazione, tuttavia, non motiva adeguatamente, per singola partecipazione, in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 27 della l. n. 244/2007, così come l'allegato non contiene alcun riferimento alle finalità istituzionali che si collegano alle attività svolte dalle società stesse, né alle ragioni che hanno giustificato il loro mantenimento.

In senso contrario, nell'ottica diretta ad affrontare le situazioni societarie che mostrano segnali negativi, dovuti a situazioni di squilibrio finanziario e/o di deficit strutturale, si segnala il sistema disegnato dall'art. 15 della L.R. 18.04.2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale 2014), con il quale si è inteso stabilire, nella prospettiva di un contenimento dei costi, un piano di "Razionalizzazione del Sistema Regione Molise". Tuttavia, al riguardo, è stato comunicato che il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni effettivamente detenute è in corso di predisposizione ed ha registrato uno slittamento rispetto ai tempi previsti dalla normativa.

Si segnala inoltre che, eccezion fatta per la società FinMolise S.p.A e per Autostrada del Molise S.p.A., la Regione Molise ha trasmesso i dati di bilancio delle partecipate dirette per l'esercizio 2014 solamente in sede di controdeduzioni alla Relazione sul Rendiconto 2014 propedeutica al giudizio di parifica, così come solo in quell'occasione venivano trasmessi – peraltro in maniera non completa – i dati relativi ai flussi finanziari dalla Regione. Tra l'altro, la D.G.R. n. 189 del 30.04.2015, di approvazione della proposta di legge regionale sul rendiconto 2014, recava l'approvazione, tra gli allegati, ed a titolo di documentazione, del solo bilancio di esercizio 2014 della FinMolise S.p.A.

Si ricorda in merito che l'Ente regionale deve garantire la sollecita approvazione dei rendiconti delle partecipate da allegare alla proposta di legge di approvazione del rendiconto, specie delle società in house, entro il medesimo termine stabilito per l'approvazione del rendiconto regionale. Appare, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di un maggiore coordinamento e monitoraggio da parte della Regione sullo stato di approvazione dei bilanci delle società partecipate, soprattutto al fine di dare attuazione al disposto di cui agli artt. 11-bis e 63 del d.lgs.

118/2011 che impone l'obbligo di redazione del bilancio consolidato tra Regione ed enti strumentali o società partecipate.

Peraltro, la Sezione ha verificato che, con D.G.R. nn. 168, 176 e 178, tutte del 24.04.2015, la Giunta Regionale ha preso atto, rispettivamente, dei bilanci di esercizio a tutto il 31.12.2014 delle società Molise Dati S.p.A., Sviluppo Italia Molise S.p.A., Autostrada del Molise S.p.A. Invero, l'approvazione tempestiva di tali atti, recanti la presa d'atto dei bilanci di tre importanti partecipate della Regione, tra cui due in house, in una data precedente quella di approvazione della proposta di legge del rendiconto 2014, avrebbe imposto l'inserimento, tra gli allegati di quest'ultima, di tali bilanci, in ossequio a precise prescrizioni normative.

Dall'analisi dei dati di bilancio del triennio 2012-2014 delle partecipate dirette, emerge che sono diverse le società in condizioni di disequilibrio finanziario e di deficitarietà strutturale. Le perdite di esercizio, realizzatesi consecutivamente per tre esercizi, unitamente alla presenza, per le società in house providing Molise Dati e Korai, di un trend crescente di indebitamento, rappresentano un sintomo evidente di situazioni cronicizzate o in corso di cronicizzazione, che impongono una condotta rigorosa nei rapporti tra l'Ente pubblico e le sue partecipate, non potendosi ignorare

l'incidenza dei risultati della gestione di queste ultime sugli equilibri di bilancio del socio pubblico.

In particolare, relativamente a FinMolise S.p.A. risulta una chiusura del bilancio 2014 con una perdita di € 87.123,00, così come, per Autostrada del Molise S.p.A., si registra una perdita di esercizio pari ad € 97.569,00, risultato negativo consecutivo ai precedenti esercizi di bilancio (- 129.894,00 nel 2013, - 153.326,00 nel 2012, - 186.487,00 nel 2011). Per quest'ultima, poi, anche il patrimonio netto subisce un decremento passando da € 2.415.990,00 nel 2013 a € 2.318.421,00 nel 2014 e l'andamento gestionale risulta essenzialmente contraddistinto da una inattività "operativa".

Di segno opposto sono invece i dati registrati per Sviluppo Italia Molise S.p.A., che risulta aver ottenuto nel 2014 un risultato di esercizio pari ad € 4.222,00, in controtendenza rispetto alle perdite degli esercizi precedenti (- 610.975,00 nel 2011, - 199.400,00 nel 2012 e - 245.753,00 nel 2013), ed aver un patrimonio netto 2014 pari ad € 3.411.467,00, in aumento rispetto all'esercizio precedente (3.407.245,00 al 31.12.2013).

In relazione ai divieti disposti con legge regionale n. 16/2010, all'art. 3, comma 11, si rende necessario segnalare l'intervento di ricapitalizzazione della partecipata Gestione Agroalimentare Molisana s.r.l. con D.G.R. n. 21 del 25 gennaio 2014, attuata autorizzando la Finmolise S.p.A. al versamento della somma di € 2.200.000,00 in conto futuro aumento di capitale. Al riguardo, deve rilevarsi che la G.A.M. si trovava in una situazione di perdita di esercizio da tre esercizi consecutivi

(- € 8.227.312 nel 2011, - € 14.597.046 nel 2012 e - € 14.550.123 nel 2013) ed inoltre presentava delle perdite in corso di esercizio, così come si evidenzia che l'intervento della Regione avveniva sostanzialmente in via diretta, essendo la FinMolise S.p.A. società in house providing della Regione stessa.

Con particolare riguardo alle società in house della Regione Molise, si ricorda che le linee guida in materia di controllo analogo sono state disposte per la prima volta con Determinazione del Direttore Generale n. 616/2012, cui sono seguite le D.G.R. nn. 674 e 852 del 2012. Successivamente, le stesse venivano revocate con Deliberazione n. 446/2013, infine novellata, con D.G.R. n. 726/2014, che ha fissato il principio dell'istituzionalizzazione di un flusso informativo ricorrente, dagli organismi in house verso la Regione, negli ambiti economico-finanziario, organizzativo e gestionale.

La direttiva stabilisce che i controlli saranno tecnicamente curati dal Servizio Controllo Strategico, Riforme istituzionali, Enti locali e sub-regionali, che si avvarrà di un costituendo "Comitato tecnico per il controllo analogo". L'attività di controllo analogo si svilupperà secondo tre fasi temporali differenti (preventiva/strategica, concomitante e successiva), e riguarderà il controllo societario, quello contrattuale e amministrativo e quello economico e finanziario.

Registrando positivamente l'adesione dell'Ente regionale ai criteri di riferimento programmatico che questa Sezione regionale ha in diverse occasioni impartito, occorre tuttavia riscontrare, come detto, la - quanto meno - tardiva trasmissione di informazioni relative all'anno 2014 riguardanti le società partecipate da parte dell'Ente regionale a questa Sezione, e ciò nonostante la vigenza del sistema delle competenze e funzioni di collegamento organizzativo e di controllo analogo in capo alla Regione.

Quanto alle società in house Molise Dati s.p.a. e Korai s.r.l., rinviando alle censure già esposte nei precedenti giudizi di parifica, in questa sede ci si limita a riferire sulle novità intervenute.

Relativamente alla prima, con specifico riferimento agli oneri per l'acquisizione della società, si registra positivamente che nel rendiconto 2014 si è dato atto della presenza sul cap. 9204 dell'impegno 1266 del 31.12.2014 per € 1.531.918,85. In senso negativo, si è invece riscontrato che la Regione Molise, mediante procedura di affidamento diretto, ha aggiudicato sia alla PA Digitale Adriatica s.r.l. che alla Zucchetti s.r.l. (società entrambe operanti nel medesimo settore della Molise Dati) forniture e servizi di tipo informatico, chiaramente rientranti nell'oggetto della convenzione (sia la precedente che l'attuale) stipulata con la Molise Dati, ossia l'affidamento dello sviluppo dell'informatizzazione degli Uffici e dei servizi della Regione.

Da ultimo, si segnala che con legge regionale 04.05.2015 n. 9 (Legge regionale di Stabilità 2015), all'art. 4, si è demandato alla Giunta regionale la razionalizzazione della Molise Dati S.p.A. attraverso la trasformazione da società per azioni in società consortile, previo ampliamento della compagine societaria con l'ingresso della FinMolise S.p.A.

Passando alla Korai s.r.l., si riscontra che la Giunta regionale, con D.G.R. n. 727 del 30.12.2014, ha preso atto sia delle risultanze contabili negative che dell'assenza di una finalità strategica, presupposto indefettibile per giustificare la strumentalità dell'organismo in house providing, demandando al Presidente della Regione Molise di proporre la messa in liquidazione della società stessa. Tale linea di condotta è stata confermata dalla legge regionale di stabilità (L.R. n. 9/2015) che ha autorizzato l'esecutivo regionale a disporre lo scioglimento e la liquidazione della Korai s.r.l., e ciò, si noti bene, meno di due anni dopo la - di per sé discutibile - operazione di trasformazione della società in organismo in house.

8. CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli, negli enti territoriali, si fonda sul principio dell'equiordinazione costituzionale di tali enti con gli altri livelli di governo. Tale principio fa sì che l'ente abbia capacità di verifica e di giudizio interno della propria attività.

Proprio nell'ambito delle garanzie ordinamentali volte a migliorare la trasparenza di ogni informazione utile al coordinamento dei diversi livelli di governo, nonché a garantire il rispetto dei vincoli finanziari che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, l'art. 1, comma 6, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha previsto che i Presidenti delle Regioni trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la relazione annuale sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

La relazione si compone di due elementi essenziali, consistenti nel funzionamento complessivo del sistema dei controlli, in rapporto alle sue finalità e caratteristiche fondamentali, e nei controlli effettuati dall'Amministrazione regionale nell'anno di riferimento.

Oggetto della verifica da parte della Sezione di controllo è il sistema dei controlli interni nel suo complesso, come organizzato e programmato nell'ambito dell'autonomia dell'Ente ponendo l'attenzione anche sui controlli effettuati, al fine di verificarne gli esiti nonché le misure, anche di tipo normativo, che la Regione ha ritenuto di adottare. In un'ottica che si definisce *sistemica*, inoltre, vanno tenute nella debita considerazione anche le attività di controllo nei confronti di strutture direttamente riconducibili all'Amministrazione regionale, quali enti del servizio sanitario e gli organismi partecipati.

Per quanto riguarda la Regione Molise, occorre segnalare che in aderenza ai principi contenuti nel D.L. n. 174/2012, la L.R. 18.04.2014 n. 11 (Legge finanziaria regionale 2014), all'art. 10, ha previsto l'istituzione del "*Sistema dei controlli interni e sul sistema regionale*".

Il sistema istituito, è stato disciplinato con apposita direttiva, approvata con D.G.R. n. 376 del 01.08.2015, che ha provveduto alla definizione delle diverse tipologie di controllo che fanno parte del sistema dei controlli interni, individuando gli elementi specifici di ciascuna di esse, quali attività, attori e funzioni del controllo, la metodologia, il processo e le fasi del controllo, distinte in processo di implementazione e processo di alimentazione e manutenzione, strumenti, articolazione

e caratteristiche del report di controllo, interconnessione con gli altri strumenti di programmazione e controllo di rendicontazione.

Il sistema delineato vede attribuite alla Direzione Generale della Giunta Regionale le funzioni di garanzia e coordinamento del corretto funzionamento del sistema dei controlli interni e del Sistema Regionale sulle procedure ed i processi, segnalando eventuali disallineamenti e possibili azioni correttive, di identificazione, prevenzione e gestione di potenziali rischi operativi, di individuazione delle opportunità di miglioramento.

In riferimento all'avvio a regime del previsto Sistema di Audit interno, come delineato dalla direttiva in esame, quest'ultima fissa l'avvio della fase di sperimentazione, per l'anno 2014, in relazione agli ambiti oggetto di controllo e consistenti in rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, organizzazione dei servizi, coerenza della declaratoria dei servizi rispetto agli output. Quanto all'attivazione dei controlli previsti dal Sistema dei controlli interni, la Delibera di approvazione della direttiva fissa, in via sperimentale, la data di avvio del 1° gennaio 2015.

Ad una prima valutazione non può sfuggire l'osservazione che l'intero sistema dei controlli interni, per come strutturata la direttiva, oltre che per espressa decisione dell'Esecutivo, dovrebbe esser stato avviato in forma sperimentale nell'anno in corso, e produrre i relativi reports nel 2016. Per il 2014 i diversi ambiti del controllo risultano affetti da un vuoto di relativa attività.

Da ciò deriva anche la possibilità solo parziale che, in relazione all'esercizio in esame, ha avuto questa Sezione di effettuare una verifica sul sistema nel suo complesso. Nondimeno, è possibile tracciare una prima valutazione di massima, prendendo atto della volontà dell'Amministrazione di dotarsi di una Direttiva, ed auspicando che effettivamente il sistema e le procedure da quest'ultima individuati siano effettivamente stati avviati nell'anno in corso.

La Regione Molise ha trasmesso a questa Sezione la Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2014; nell'esame di detta Relazione si è tenuto conto degli atti amministrativi sopra richiamati, nonché delle risultanze e dei dati a disposizione desumibili dalla Relazione sui controlli del Presidente della Regione relativa all'anno 2013.

In ordine alla Sezione I del questionario – *Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni* - un primo elemento che emerge è che tra le diverse tipologie di controllo (di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, altre tipologie, i.e. di qualità dei servizi), l'unico ad essere stato esercitato nell'anno 2014 è stato quello di regolarità contabile (punto 1.1).

Emerge inoltre (punto 1.4), in disallineamento con quanto dichiarato nella Relazione anno 2013 al punto 1.2 della medesima sezione in quanto nell'anno in esame la Regione non ha affiancato, anche

a soli fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti.

Altro elemento rilevante, la mancata adozione del bilancio consolidato con aziende, organismi strumentali ed altre società controllate e partecipate (cfr. punto 1.5). Anche in ordine a tale punto, si dichiara che si procederà all'adozione del bilancio consolidato a decorrere dall'anno 2016.

La Relazione attesta la presenza del Collegio dei revisori, nei confronti dei quali la legge regionale istitutiva del Collegio medesimo, n. 6/2013, che è stata oggetto di censura da parte di questa Sezione in ordine agli aspetti della copertura finanziaria¹, fissa un importo pari al 20% dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta Regionale, maggiorato del 10% per il Presidente del Collegio, al netto di IVA ed oneri, alla quale si aggiunge la previsione del rimborso delle spese sostenute e documentate.

Altro aspetto parzialmente censurabile del quadro ricognitivo iniziale sul sistema dei controlli riguarda l'adeguatezza del sistema informativo regionale alle esigenze del controllo interno, registrandosi (punto 1.10 e 1.11) sia il mancato completamento del sistema informativo nella parte dedicata al funzionamento dei diversi tipi di controllo, sia la mancata attivazione di forme di verifica riguardo al tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza dal D. Lgs. n. 33/2013.

Riguardo alla sezione II - *Sistema dei controlli interni* della relazione/questionario si rileva che, in ordine al controllo amministrativo, la piena realizzazione dello stesso inizierà a decorrere dal 2015, sarà affidato all'Avvocatura regionale, e sarà di tipo successivo.

Il controllo di regolarità contabile, nella prospettiva di avvio della sperimentazione della direttiva di cui alla D.G.R. n. 376/2014, è rafforzato da quello previsto dalla L.R. n. 8/2013, affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, insediatosi formalmente il 30 luglio 2014.

In ordine alle tipologie di atti assoggettati al controllo di regolarità contabile nel 2014, effettuato medio tempore dal Servizio Risorse Finanziarie è stato comunicato che sono state controllate tutte le proposte di delibera di Giunta che comportassero impegno di spesa o diminuzione di entrata, le proposte di leggi regionali in ordine alla copertura finanziaria, i contratti e le convenzioni sempre in ordine alla copertura finanziaria, nonché la coerenza delle fatture, attraverso l'istituzione del "registro unico" delle fatture.

Positiva valutazione merita la circostanza che l'art. 7 della legge finanziaria regionale 2014 ha introdotto la previsione dell'obbligatorietà di corredare ogni progetto di legge ed emendamento che comportino nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate, con una relazione tecnica,

predisposta dal servizio competente, corredata dal parere del Servizio Bilancio, contenente l'ammontare complessivo degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché l'indicazione delle relative coperture finanziarie.

Questa Sezione, in occasione della redazione del referto sulla copertura finanziaria delle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativo all'anno 2014 (deliberazione n. 32/2015/RQ) ha tuttavia dovuto registrare l'assenza di tali relazioni tecniche per le leggi regionali approvate, con conseguente mancata applicazione della norma richiamata.

Si deve pertanto concludere che la misura adottata non ha ancora, di fatto, ricevuto adeguata implementazione.

In ordine alla periodicità di attuazione dell'attività di controllo amministrativo-contabile, per il 2014 è stato comunicato che quello di regolarità contabile è stato costante ed effettuato prima dell'acquisto del carattere di esecutività dell'atto, nella sostanza, la sezione della relazione dedicata al sistema dei controlli interni non evidenzia, per l'anno 2014, un sistema di controlli diverso da quello che è stato delineato anche per l'anno precedente, basato su controlli di tipo preventivo, soprattutto contabili, rimandandosi al 2015 l'avvio della sperimentazione del sistema disegnato dalla direttiva sui controlli approvata con D.G.R. n. 376/2014

In ordine al controllo di gestione (sezione II.2), emerge un quadro ancora *in fieri* in ordine all'elaborazione di un modello di programmazione e controllo. L'operatività del controllo si dichiara attuata a decorrere da gennaio 2015, dunque la possibilità di avere dei report di consuntivazione a riguardo è rimandata all'anno 2016.

La terza parte della seconda sezione della relazione/questionario è dedicata al sistema di valutazione del personale.

A riguardo, va innanzitutto segnalata la comunicazione giunta a questa Sezione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. 894 del 16.04.2015, che comunica che *"quantomeno dal mese di maggio 2014 la Regione Molise è priva dell'O.I.V."* di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009.

Tale censurabile circostanza va letta in combinato con le risposte di cui alla relazione/questionario 2014.

Da esse si ricava il dato che l'ultima valutazione del Nucleo di valutazione sulle prestazioni dirigenziali è stata espressa con riferimento alle attività inerenti l'esercizio 2012. In parziale disallineamento con quanto dichiarato nella relazione 2013, si rileva che il Nucleo si è espresso sulle prestazioni dirigenziali solamente in base alla qualità dei comportamenti professionali, e non in base al raggiungimento degli obiettivi del controllo di gestione.

Infine, si rileva la singolare circostanza dell'esistenza, nella Regione Molise, di tante fasce retributive quante sono i dirigenti ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato (punto 2.3.5 della relazione). A tal riguardo si prospetta la previsione, nel redigendo sistema, di tre sole fasce dirigenziali.

Nel complesso, la parte della relazione dedicata alla valutazione del personale disegna un sistema complessivamente insoddisfacente quanto ai metodi ed ai sistemi utilizzati, che risultano incompleti, non aggiornati alla normativa vigente e non in grado di assicurare una valutazione integrata ed incrociata alle varie tipologie di controlli interni normativamente previste.

In ordine agli aspetti rilevanti per il controllo strategico (sez. 2.4 della relazione in esame), il nuovo modello di programmazione e controllo della Regione Molise è stato adottato con DGR n. 762/2014 e si basa sulla futura integrazione tra il controllo strategico e quello di gestione, quando quest'ultimo verrà attivato pertanto i dati sull'efficacia dell'azione regionale saranno disponibili solo dal 2016.

Riguardo al controllo sugli organismi partecipati (sez. 2.5), questo si evidenzia basato sul una forma di monitoraggio sulla gestione societaria attuata attraverso flussi informativi, esame e presa d'atto dei risultati d'esercizio. I dati rilevanti sono costituiti dalla misura adottata dalla Regione in seguito ad attività di ricognizione sulle partecipate, consistente nella redazione (in corso) del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni effettivamente detenute. Da segnalare, in termini critici, la mancata rideterminazione delle dotazioni organiche della Regione in seguito all'assunzione di partecipazioni in società o in altri organismi (dato da valutare in combinato disposto con le recenti operazioni di trasformazione di organismi partecipati in organismi *in house providing*) e la possibilità di rilevare i rapporti finanziari e patrimoniali tra Regione e partecipate solamente in riferimento ai rapporti finanziari (entrate/spese), essendo ancora in corso di organizzazione la circolarizzazione dei crediti/debiti per la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Con riferimento alla sezione III – CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, va osservato che dalla lettura delle risposte fornite ai quesiti della relazione/questionario emergerebbe, eccezion fatta per la verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali delle Aziende sanitarie, un sistema di controllo in grado di coprire le diverse fasi, dalla programmazione ai risultati, in linea con le prescrizioni normative. Nondimeno, tali dati vanno incrociati con le risultanze dell'analisi sostanziale condotta in ordine allo stato di attuazione del Piano di rientro sanitario.

9. PATTO DI STABILITÀ INTERNO

La legge di stabilità 2013 (L.228/2012, articolo 1, commi 448-472) ha riscritto le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di stabilità, definita competenza eurocompatibile, nonché di adeguare la normativa all'incremento di risparmio richiesto alle regioni e alle province autonome dal decreto legge 95/2012.

Per le regioni a statuto ordinario il comma 449 fissa per l'anno 2014 il tetto massimo a 19.390 milioni di euro di spese finali che non può essere superato dal comparto nel suo complesso. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per l'esercizio 2014, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tale obiettivo per la Regione Molise è fissato in 261 milioni di euro.

La nuova disciplina fissa un tetto alle spese complessive e introduce, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile). Il nuovo tetto di spesa è stato definito in collaborazione con l'ISTAT, al fine di garantire, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC '95 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali), l'efficacia del patto di stabilità in termini di indebitamento netto.

A decorrere dall'esercizio 2014, il comma 451, specifica quali sono le voci che costituiscono la competenza eurocompatibile.

Il comma 450 dispone inoltre che il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo fissato dal comma 449 di competenza eurocompatibile.

Le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità sono elencate al comma 4 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, con le limitate modifiche apportate dal comma 452 dell'unico articolo della legge di stabilità 2013, che, al comma 453, abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa.

Ai commi 460 e 461 dell'art.1 della L.228/2012 si dispongono le modalità per il monitoraggio annuale: le regioni e le province autonome devono trasmettere entro il 31 marzo dell'anno successivo una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, del rispetto degli obiettivi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato. Per quanto concerne il regime sanzionatorio (commi 462, 464 e 465) la Regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- b) non può impegnare spese correnti al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo attuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- d) non può procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Infine, come si evince dal comma 462 lettera d) sono confermate le misure antielusive introdotte dal decreto legge 98/2011 (articolo 20, commi 10-12) finalizzate ad assicurare il rispetto da parte delle regioni e degli enti locali della disciplina del patto di stabilità.

Assegnato alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, il compito di irrogare le predette sanzioni pecuniarie fino a 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione, per gli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per il responsabile del servizio economico-finanziario.

Scopo della trattazione del presente paragrafo è la verifica del rispetto del patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2014.

Come tutte le altre Regioni a Statuto ordinario, il Molise ha provveduto alla compilazione e alla trasmissione trimestrale, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del modello per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza euro compatibile.

La legge di stabilità per l'anno 2013 aveva introdotto l'obiettivo del patto di stabilità interno delle regioni in termini di tetto di spesa euro compatibile; l'art.1, c. 451 della legge n. 228/2012 dispone che le spese finali in termini di competenza eurocompatibile sono costituite dalla somma:

- a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per oneri straordinari della gestione corrente;
- b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

Il modello è articolato in tre distinte sezioni corrispondenti alle lettere a), b) e c) del predetto articolo, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a fine esercizio, con l'obiettivo annuale.

In ciascuna sezione sono previste le voci riguardanti le spese che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle spese non soggette al patto di stabilità interno.

La prima sezione prevede l'inserimento del totale degli impegni correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti:

- gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente (S3);
- gli impegni correnti delle spese escluse dal patto (individuate dalle voci da S4 a S12), se non comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3.

La seconda sezione prevede l'inserimento dei dati relativi ai pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione correnti, dal cui totale vanno detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche suindicate.

La terza sezione prevede che dal totale dei pagamenti in conto capitale (Titolo II) siano detratti:

- i pagamenti riguardanti le concessioni di crediti, l'acquisto di titoli, le partecipazioni azionarie e i conferimenti;

- i pagamenti delle spese in c/capitale escluse dal patto (da S32 a S43) se non comprese tra le spese indicate nelle voci S30 e S31.

Per l'anno 2014, alla Regione Molise è stata concessa una ulteriore esclusione, nel limite di 5 milioni di euro - ai sensi dell' art. 1, comma 355 della l.147/2013, legge di stabilità 2014 -per agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici del 2002.

Il rispetto del patto da parte delle regioni a statuto ordinario viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2014 con l'obiettivo annuale prefissato, eventualmente rideterminato a seguito dell'attribuzione di una quota dello stesso agli enti locali del proprio territorio. Se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2014 è stato rispettato.

Al riguardo, si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto.

La Regione Molise ha rispettato il patto per l'anno 2014 essendo la differenza tra risultato annuale spese finali e obiettivo annuale pari a -€ 98.000.

Inoltre, con delibera di Giunta regionale n. 96 del 15/03/2014 avente ad oggetto il "Patto verticale incentivato - anno 2014 - legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) e successive modifiche ed integrazioni, articolo 1, commi 122-125", la Regione ha ceduto ai Comuni e alle Province spazi finanziari nella misura di € 10.244.288,00. Successivamente, a seguito dell'Accordo tra Governo e Regioni raggiunto in Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome (rep. Atti n.131/CSR del 16 ottobre 2014), ha ceduto spazi finanziari in favore della Regione Calabria per l'importo di € 1.300.000,00.

A fronte, pertanto, di un saldo obiettivo pari a 261 milioni di euro, detraendo la cessione di spazi finanziari ai Comuni e alle Province per € 10.244.288,00 e la cessione di spazi finanziari alla Regione Calabria per € 1.300.000,00, il saldo obiettivo delle spese finali, è stato pari a € 249.456.000,00.

10. ACCERTAMENTI E CONFRONTI DI DATI CONTABILI

L'attività di parificazione evoca il raffronto tra i risultati del rendiconto con le leggi di bilancio e con le scritture tenute o controllate dalla Corte, secondo l'impostazione accolta dall'art. 39 del R.D. n. 1214/1934.

La verifica condotta ha tenuto presente, oltre alla normativa di riferimento, anche dei principi e delle linee-guida dettate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

La Sezione ha pertanto ritenuto di analizzare la concordanza dei dati risultanti dal rendiconto, sia per l'entrata che per la spesa, sotto due distinti profili.

In primo luogo attraverso il confronto del documento contabile sottoposto ad esame con i dati presenti nelle scritture del Servizio di ragioneria.

In secondo luogo si è proceduto a confrontare le risultanze dello schema di Rendiconto con le registrazioni dei flussi di cassa effettuate dal Tesoriere regionale, riversate nel sistema SIOPE.

Si è optato per la procedura sistematica di accesso "concordato" alle scritture informatiche della Regione Molise. Per l'esercizio 2014 è stata utilizzata la medesima modalità di acquisizione dei dati contabili prevista per la parifica 2013 ovvero, oltre ai dati forniti direttamente in formato elettronico o in modalità cartacea, è stato garantito l'accesso diretto ai sistemi informativi regionali.

Un riscontro preliminare è stato effettuato sui saldi dei singoli Titoli delle Entrate e delle Spese del rendiconto e quelli risultanti del sistema informativo contabile regionale in dotazione (URBI). Gli scostamenti sono stati riportati in apposite tabelle e poi comunicati alla Regione con nota Prot. n. 740 del 26/03/2015. In particolare i disallineamenti riscontrati riguardavano, per le Entrate, gli accertamenti del Titolo II (€ 26.240,00) e le riscossioni in conto competenza del Titolo IV (€ 30,00), per le Spese, gli impegni del Titolo I (€ 3.281.417,47).

A seguito delle rettifiche operate si è riscontrata perfetta aderenza tra le risultanze del rendiconto 2014 e i dati scaturenti dalle scritture contabili regionali.

Con l'introduzione del SIOPE l'ente è obbligato a fornire i dati relativi ad ogni titolo di incasso e di pagamento, codificati in modo uniforme e le banche incaricate dei servizi di tesoreria non possono accettare disposizioni di pagamento prive di tale codificazione. In particolare, sia la reversale che il mandato sono identificati attraverso un codice costituito da caratteri numerici.

In altre parole, l'applicazione dei codici SIOPE, permette di ottenere una sorta di "controllo di gestione" riferito ai dati di cassa.

Mediante l'esposizione dei saldi di cassa si può avere contezza, per l'intero periodo 2014, dell'andamento delle disponibilità liquide dell'Ente derivanti, rispettivamente, dalla gestione "regionale" e dalla "sanità". Il raffronto tra le riscossioni e i pagamenti di tutti i codici gestionali delle entrate e delle uscite nell'ambito del SIOPE, con quelli risultanti dal rendiconto, consente di rilevare l'esatta coincidenza dei dati.

Al contrario, nella regione Molise raffrontando i movimenti di cassa derivanti dalle scritture del rendiconto 2014 con quelli desunti dal SIOPE per singoli Titoli di Entrata e di Spesa, sono state riscontrate discordanze. Nell'analisi di coerenza degli incassi e dei pagamenti, la Sezione ha rilevato delle squadrature tra le registrazioni del sistema SIOPE – Banca d'Italia e le risultanze del rendiconto 2014, pur essendovi perfetta coincidenza per i totali.

I disallineamenti rilevati, tra le scritture e quelle del SIOPE sono dovuti al ricorso ad un diverso criterio di classificazione delle voci economiche rispetto alla codifica SIOPE.

In effetti, la Regione avrebbe dovuto eliminare i suindicati scostamenti tra i dati del conto del bilancio e le risultanze del SIOPE a partire dal bilancio 2014. Infatti, nelle audizioni tenute con i rappresentanti regionali, è stato chiarito che dal 2013 sarebbero state impartite a tutti i Dirigenti Responsabili di Servizio direttive in materia di codifica SIOPE proprio al fine di evitare problematiche di errato o mancato inserimento. Allo stesso tempo veniva assicurato l'intensificazione, a cura del Servizio Ragioneria, dei controlli e delle verifiche in merito al corretto utilizzo dei codici SIOPE da parte delle strutture che operano con la gestione.

Tuttavia, si dà atto che nell'esercizio 2014 la Regione ha comunque posto in essere una efficace azione autocorrettiva che ha prodotto una notevole riduzione dei disallineamenti contabili SIOPE rispetto all'esercizio precedente.

Il definitivo superamento delle differenze evidenziate verrà realizzato con l'attuazione dell'armonizzazione contabile di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011, e relativi decreti attuativi, in base ai quali la classificazione dei capitoli di bilancio, da impostarsi al quarto livello del piano dei conti gestionale, comporterà un automatico allineamento con i codici gestionali SIOPE.

11. IL CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto generale del patrimonio costituisce l'allegato b) del rendiconto generale della Regione Molise.

La legge regionale n. 4 del 7 maggio 2002: "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise" definisce nell'art. 67 i contenuti e gli allegati del conto generale del patrimonio, con la finalità di rappresentare la consistenza di tutti gli elementi patrimoniali e le loro variazioni in corso di esercizio.

Il conto deve, perciò, rilevare:

- 1) le attività e passività finanziarie;
- 2) i beni mobili e immobili
- 3) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Ai commi 2 e 3 dell'art. 67 viene inoltre stabilito che il conto generale del patrimonio deve contenere anche la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio e, al fine di consentire l'armonizzazione del conto del patrimonio regionale con quello relativo al patrimonio dello Stato, il conto stesso viene riclassificato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale in materia.

Le due sezioni contrapposte, attività e passività, sono a loro volta disaggregate in categorie, per le quali è rilevata la consistenza patrimoniale iniziale, le variazioni in corso di esercizio, la consistenza finale. Inoltre al comma 4 dell'art. 67 viene specificato che, ferma restando la distinzione in categorie dei beni della Regione, nel conto generale del patrimonio è introdotta un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica.

Le categorie in cui si articolano le attività sono tre:

- attività finanziarie comprendenti i residui attivi e il fondo cassa;
- attività disponibili comprendenti i beni immobili, i beni mobili e i crediti;
- attività non disponibili, comprendenti i beni immobili, i beni mobili e le altre attività.

Le categorie in cui si articolano le passività sono due :

- passività finanziarie, consistenti nei residui passivi e le eccedenze dell'attività finanziaria;
- passività diverse comprendenti i depositi vari, i depositi cauzionali passivi, i mutui e rimborsi

anticipazioni, i depositi presso la Tesoreria Centrale, i residui passivi eliminati perché perenti.

La Sezione ha verificato che i valori delle attività e passività finanziarie esposte nel conto del patrimonio trovassero conciliazione con i valori del conto del bilancio. Infatti, l'esito del riscontro conduce alla corretta determinazione del valore dei residui attivi pari a € 1.437.916.587,59, della consistenza del fondo di cassa al 31.12.2014 pari a € 67.757.581,95, entrambe iscritti tra le attività finanziarie del conto del patrimonio. Risulta, inoltre, riportato correttamente il valore dei residui passivi pari a € 892.767.639,37 tra le passività finanziarie.

Il valore differenziale tra le attività e passività finanziarie presenta un saldo al 31 dicembre 2014 negativo, cioè pari a - € 937.109.671,37, con un incremento rispetto all'esercizio 2013 (- € 475.811.911,98) pari a € 461.297.759,39 (oltre il 96%).

Per quanto riguarda le attività patrimoniali si evidenzia una consistenza al 31.12.2014 di € 1.605.907.408,69 superiore al valore dell'esercizio finanziario 2013, pari a € 1.453.592.349,59, registrando un incremento del 10,48%. Allo stesso modo le passività finanziarie subiscono un aumento rispetto al 2013 del 31,80%.

Le attività finanziarie ricomprendono i residui attivi e il fondo di cassa.

Dall'esame del Conto Generale "A" - Attività finanziarie" - si rileva che la consistenza finale è pari a 1.505 milioni di euro con un aumento del 13,27 per cento rispetto a quella iniziale.

Nelle attività disponibili registrate nel Conto Generale "B" si evidenziano i crediti intesi come fondi disponibili sui conti correnti accesi presso il Tesoro, il cui valore, al 31 dicembre 2014, risulta essere pari a € 23,43 milioni con una riduzione di 23,97 milioni rispetto alla consistenza iniziale (- 50,57%). Il saldo di tali conti è iscritto nella parte passiva come "Poste rettificative delle attività disponibili".

Le attività non disponibili di cui al Conto generale "C" sono diminuite, rispetto alla consistenza iniziale, nella misura di € 134.999,12.

A incidere sul risultato è la variazione, in termini di valore dei beni mobili (da euro 878.860,50 a euro 136.716,28), con un decremento nel valore del 12 per cento.

La consistenza dei beni immobili risulta variata in corso di anno in termini percentuali di appena lo 0,07%. Resta invece immutata la variazione dei crediti.

Sul valore delle passività finanziarie registrate nel Conto Generale "A" ha inciso principalmente la riduzione dei residui passivi per un importo pari a 244,57 milioni di euro. La consistenza rilevata alla fine dell'esercizio mostra un importo equivalente a quella realizzata nella parte attiva, essendo registrato, a pareggio, l'ammontare dell'avanzo contabile di amministrazione pari a € 612.906.530,18.

Le passività diverse comprendono essenzialmente i mutui e gli altri prestiti contratti dalla Regione, nonché i residui passivi perenti agli effetti amministrativi.

Tali passività complessivamente registrano un aumento di 437,19 milioni rispetto al dato iniziale di 600,15 milioni (in percentuale del 72,85%). Ad incidere sulla loro consistenza sono i residui passivi perenti nella misura del 264,26%, mentre i depositi presso la Tesoreria, si sono ridotti del 50,57%.

La variazione in diminuzione dei debiti (pari allo 0,26%) è ascrivibile al regolare pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui in essere.

L'incremento esponenziale dei residui passivi perenti è da attribuire alla modifica all'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002, apportata dall'art. 12 della L.R. 24/2012, che ha stabilito che i residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi, approfondimenti al riguardo sono evidenziati nel capitolo degli equilibri.

12. ANALISI A CAMPIONE

Si è ritenuto opportuno esaminare in merito quelle poste contabili che hanno assunto particolare rilevanza nella relazione contenente le osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione della Regione Molise nell'esercizio 2014 redatta ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D. L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 da allegare al giudizio di parifica e le tematiche che possono essere prese in considerazione per verificare il grado di autocorrezione intrapreso dalla Regione rispetto ai suggerimenti che la Sezione ha fornito con le osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria.

Nello specifico il controllo ha interessato i contratti di swap e la corretta contabilizzazione della quota capitale, della quota interesse e della quota a titolo di flussi IRS negativi e positivi atteso che le operazioni sul prestito obbligazionario e quelle sui derivati sono di rilevante consistenza finanziaria e pertanto sarebbe necessario darne esplicita evidenza in bilancio.

In termini di trasparenza va rilevato come la normativa vigente non contenga disposizioni specifiche in ordine alla contabilizzazione in bilancio dei contratti in quanto la casistica è particolarmente variegata e complessa.

Nella prassi contabile, per la rilevazione delle somme risultanti dall'Interest Rate Swap, non essendoci vincoli normativi specifici, ogni ente deve decidere in proprio il metodo di contabilizzazione, con criteri da specificare e riportare nella nota informativa da allegare al rendiconto.

Relativamente alla contabilizzazione dei flussi (netting) registrati nell'anno considerato, potendo assumere che essi sono di norma sia di valore positivo che negativo, nel primo caso, trattandosi di minor tasso di interesse effettivo registratosi nell'esercizio di riferimento e quindi di entrate extratributarie, andranno a confluire nel Titolo III, alla categoria 5 (proventi diversi) e eventualmente alla categoria 3 (interessi su anticipazioni e crediti), mentre, nel secondo caso, verranno iscritti nel Titolo I della spesa corrente, all'intervento 6, ossia alla voce "Interessi passivi e oneri finanziari diversi".

A ogni buon conto, i proventi generati dal contratto dovrebbero opportunamente costituire la dotazione di un apposito fondo rischi, con lo scopo di allocarvi i flussi positivi per l'ente, vincolandone l'impiego in vista della copertura di eventuali perdite successive.

Della costituzione di tale fondo si è argomentato nel paragrafo del capitolo dell'indebitamento dedicato agli strumenti di finanza derivata.

La Regione è attualmente impegnata in contratti relativi a 3 prestiti obbligazionari di cui due di tipo bullet, considerati al valore nominale pari rispettivamente a Euro 100.000.000,00 e a Euro 86.774.000,00 e uno, avente valore nominale originario pari a Euro 80.550.000,00 che prevede per la restituzione del capitale il rimborso alla pari mediante quote capitali crescenti (ammortamento alla francese). Con riferimento ai due prestiti bullet, la Regione corrisponde annualmente le rate relative ai fondi di ammortamento.

La Regione Molise, come risulta dai precedenti referti, ha posto in essere operazioni in derivati a copertura dal rischio del tasso variabile connesso all'emissione dei tre prestiti obbligazionari.

Un contratto sui derivati è stato stipulato con Deutsche Bank (per il 50%) e UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (per il 50%) nel dicembre del 2003 a copertura finanziaria del rischio di oscillazione dei tassi di interesse di un prestito obbligazionario di 100 milioni di euro. L'emissione obbligazionaria è di tipo bullet con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza del 15 dicembre 2033. La durata è di anni 30, dal 15 dicembre 2003 al 15 dicembre 2033. Il tasso di interesse è variabile pari all'euribor a sei mesi con l'aggiunta dello spread dello 0,40% da pagarsi con rate semestrali posticipate il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno a partire dal 15 giugno 2004 (primo semestre). La quota capitale annua accantonata è pari ad euro 3.333.333,33 e viene pagata annualmente nel mese di dicembre. Tale quota serve ad alimentare il sinking fund presso la Deutsche Bank Luxemburg che sarà utilizzato il 15/12/2033 per il rimborso dell'obbligazione.

Una seconda operazione di derivati è stata perfezionata nel novembre 2006 con Deutsche Bank (per il 50%) e UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (per il 50%) contestualmente a un prestito obbligazionario di 86.774.000,00 euro emesso a copertura di spese di investimento. L'emissione del prestito obbligazionario è di tipo bullet con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza del 15 dicembre 2033. La durata dell'ammortamento decorre dal 15 giugno 2006 al 15 dicembre 2033. Il tasso di interesse è variabile pari all'euribor a sei mesi con l'aggiunta dello spread dello 0,40% da pagarsi con rate semestrali posticipate il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno, a partire dal 15 giugno 2006. La quota capitale annua accantonata è pari ad euro 3.155.418,09 e viene pagata in due tranches nel mese di giugno e di dicembre. Tale quota serve ad alimentare il sinking fund presso la Deutsche Bank Luxemburg che sarà utilizzato il 15/12/2033 per il rimborso dell'obbligazione.

Una terza operazione di swap di tipo plain vanilla (Interest Rate Swap IRS) per un importo di euro 77.710.241,97 è stata realizzata quale rinegoziazione di vecchi swap (ISDA master Agreement), come da contratto stipulato in data 20 ottobre 2006. Questa terza emissione obbligazionaria di euro 80.550.000,00 è con rimborso alla francese con quote capitali crescenti semestrali. La durata è di anni 30 e decorre dal 20 aprile 2005 al 20 aprile 2035. Il tasso di interesse

è variabile pari all'euribor a sei mesi con l'aggiunta dello spread dello 0,14875% da pagarsi con rate semestrali posticipate il 20 aprile ed il 20 ottobre di ogni anno, a partire dal 20 ottobre 2005.

Ai fini dell'integrità del bilancio, dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi del debito originario rispetto ai saldi differenziali (netting positivi e negativi) dello swap correlato.

Pertanto la successiva verifica effettuata dalla Sezione ha interessato i differenziali annuali che devono trovare allocazione:

se positivi, nel Titolo III: Entrate extratributarie

se negativi, nel Titolo I: Spese correnti

Dal contestuale controllo del sistema informativo contabile e della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria è emerso la regolarità procedurale della Regione nella contabilizzazione dei flussi positivi generati dai derivati (Titolo III, categoria 2). Infatti gli introiti sono stati registrati distintamente nei capitoli di Entrata nn.10507-10509-10512 ad oggetto: "Introiti derivanti dalle operazioni di rimodulazione e/o trasformazione del debito, Interest Rate Swap, Emissione obbligazionaria di euro 100.000.000,00, euro 80.550.000,00 ed euro 86.773.974,49" ed ammontano complessivamente a € 227.889,16. Allo stesso modo sono state contabilizzate le reversali relative all'accantonamento al sinking fund sul capitolo specifico di bilancio n. 10508 intitolato "Introiti da operazioni di accantonamento di quote capitali relative ad emissione del prestito obbligazionario" pari a € 63.025,93.

La Regione ha adottato una corretta procedura di contabilizzazione anche per i netting negativi a seguito delle censure della Sezione formulate nei vari referti (anni 2010 e 2011) e nella parifica del rendiconto 2012.

Per quanto riguarda lo swap di ammortamento del prestito bullet, è stato impegnato e pagato l'onere relativo all'accantonamento della quota capitale annua nel fondo ammortamento del prestito. Come anticipato, il piano di ammortamento del prestito obbligazionario prevede il rimborso integrale a scadenza (bullet); ciò, secondo le previsioni di legge, implica l'obbligo di accantonare progressivamente in apposito fondo (sinking fund) il capitale che dovrà essere rimborsato agli obbligazionisti a scadenza.

La metodologia contabile adottata dalla Regione Molise ha il vantaggio di rilevare immediatamente in bilancio l'uscita finanziaria complessiva dell'intera operazione e consente di esplicitare i flussi differenziali legati all'operazione di swap e quindi di evidenziare sufficientemente il maggiore esborso finanziario (in caso di flussi differenziali negativi).